

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Corte D'Appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari – Rigetto Appello della Banca ed accoglimento appello incidentale del correntista – Illegittimità di c.m.s., c.d.f., valute e spese non pattuite o generiche – non debenza di competenze provenienti dal conto anticipi non disciplinate contrattualmente

Da un saldo negativo di – 466.936,49 il correntista si è trovato creditore all'esito del giudizio di appello.

La vicenda su cui si è pronunciata la Corte di Appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari – interviene su un caso che concerne un imprenditore Sardo che al momento della revoca del rapporto di conto corrente si vedeva debitore dell'importo di **-€ 466.936,49**.

La Banca, però, nel richiedere il decreto ingiuntivo, ricalcolava autonomamente il proprio asserito credito nella minor somma di € 204.724,94, ovverosia scomputando, a proprio dire, l'illegittimo anatocismo.

Senonché, già all'esito del giudizio di primo grado, ove l'Avv. Orsini si costituiva in corso di causa, partecipando altresì alle attività di CTU contabile in un primo momento negate, il Tribunale di Sassari rideterminava il saldo di conto corrente nella minor somma di € **18.117,01**.

Proponeva quindi appello la Banca, chiedendo che il saldo venisse maggiorato addebitando voci di spesa a proprio dire ingiustamente scomputate dal giudice di prime cure.

Il correntista si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avverso appello e spiegando a sua volta appello incidentale affinché dal saldo ricostruito in primo grado venissero scomputate ulteriori somme.

La Corte D'Appello, nel rigettare l'impugnativa della Banca ed in parziale accoglimento di quella del correntista, **revocava integralmente la condanna**, prendendo atto di come *“all'esito del nuovo esame il c.t.u. ha accertato che, alle condizioni predette, il saldo era a credito del cliente”*.

In particolare, per ciò che attiene alle poste provenienti dal conto anticipi, esse sono state escluse dal ricalcolo del saldo poiché, in assenza della pattuizione scritta degli interessi e delle spese, essi non potevano essere determinati.

Oltre a ciò, per ciò che concerne la c.m.s., la Corte ha osservato come dovesse ritenersi indeterminata *“ove non siano indicati specificamente il montante del calcolo ed il tempo di applicazione altrimenti lasciati alla discrezionalità della banca e sottratti all’obbligo della forma scritta di tutte le condizioni applicate”*.

Per altro verso, tale commissione *“comporta comunque una duplicazione non espressamente enunciata degli interessi corrispettivi, se valutata nella funzione remuneratoria del credito concesso”* con la conseguenza che, *“In entrambi i casi trattasi, come è evidente, di posta priva di valido titolo e come tale da espungere dalla rideterminazione del saldo”*.

Medesima nullità veniva comminata per tutte le altre spese non pattuite in forma scritta.

AVV. ALESSIO ORSINI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

- Sezione distaccata di Sassari -

composta dai magistrati

dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.

dott. Maria Grixoni Consigliere

dott. Cristina Fois Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. nel Ruolo degli Affari Contenziosi per l'anno 2016, promossa da

BANCO DI SARDEGNA s.p.a. (P.I.: 01564560900), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv. , che la

rappresenta e difende per procura generale Notaio ,

appellante

CONTRO

_____ (C.F.:), elettivamente domiciliato in Ascoli

Piceno, presso lo studio dell'avv. Alessio Orsini, che lo rappresenta e difende per procura speciale

in calce alla comparsa di costituzione,

appellato – appellante incidentale

OGGETTO: accertamento negativo del credito e ripetizione di indebito.

All'udienza del 21-12-18 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti



CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte

- 1) riformare, per quanto sopra esposto, alcuni capi della sentenza n. /16 del Tribunale di Sassari, pubblicata il 16-05-16 ed oggetto di correzione in data 29-11-16;
- 2) con il favore delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.

Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte

- 1) rigettare tutte le domande proposte nell'atto d'appello del Banco di Sardegna s.p.a. quale cessionario del ramo d'azienda della Banca di Sassari s.p.a. avverso la sentenza n. /16, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- 2) rigettare le avverse richieste istruttorie;
- 3) disporre lo stralcio della documentazione nuova prodotta da controparte con l'appello, in particolare quella concernente gli estratti conto del conto anticipi e/o comunque dichiarare che non possa essere acquisita agli atti del presente procedimento di secondo grado;
- 4) in via incidentale,
 - in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la mancanza di prova rispetto al saldo di conto corrente ingiunto e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. /12 per tutti i motivi di cui al presente atto, dichiarando non dovuta alcuna somma alla banca da parte del signor ;
 - condannare la banca al risarcimento dei danni tutti di cui in parte espositiva, tra cui per illegittima segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia, per revoca brutale del rapporto di conto corrente, per illegittima iscrizione d'ipoteca con relativa procedura esecutiva sull'unico bene di abitazione, da liquidarsi in via equitativa nella misura ritenuta dalla Corte d'appello;



- in via subordinata rispetto alla revoca integrale del decreto ingiuntivo per carenza di prova: accertare e dichiarare l'applicazione di commissioni, oneri, spese e valute non pattuite nel contratto dell'8-10-96 e quindi illegittime;
 - accertare e dichiarare l'applicazione di interessi nulli ex art. 117 c. 3 TUB perché il contratto dell'8-10-96 non prevede alcun tipo di interesse debitore;
 - accertare e dichiarare la nullità del contratto del 9-04-08 poiché non sottoscritto dalla banca o comunque l'inefficacia delle pattuizioni che potranno valere solo *ex nunc* dal deposito del contratto nel fascicolo motorio e non *ex tunc*;
 - accertare e dichiarare la nullità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, delle spese, oneri e valute applicate anche a partire dal 9-04-08 attesa la nullità/inefficacia *ex tunc* del contratto del 9-04-08 per mancata sottoscrizione da parte della banca;
 - accertare e dichiarare, in ragione della sopra estesa nullità e/o inefficacia, il reale saldo dare avere tra le parti, escludendo dal saldo finale del conto corrente ogni e qualsivoglia addebito che non possa essere dimostrato per carenza del relativo documento giustificativo, in particolare quindi l'esclusione di qualsivoglia addebito proveniente dal conto anticipi collegato a quello principale, escludendo ogni tipo di interesse sino al 9-04-08 e applicando successivamente gli interessi legali ex art. 1284 c. 3 c.c. o quelli BOT ex art. 117 c. 7 TUB, escludendo ogni forma di anatocismo ed ogni tipo di spesa, commissione, onere e c.d. giorni valuta che non sia stata correttamente determinata per iscritto, comprese le commissioni per disponibilità fondi;
- 5) condannare la banca al pagamento delle spese non liquidate per 1/3 nel giudizio di primo grado oltre che (integralmente) del presente giudizio d'appello da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- 6) con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. /16 il Tribunale di Sassari accoglieva in parte l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. /12 emesso dal medesimo tribunale per l'importo di euro 204.724,94 su ricorso della Banca di Sassari s.p.a. a titolo di scoperto del conto corrente n. +, oltre interessi e spese, revocando il decreto opposto e condannando l'opponente al pagamento in favore dell'istituto opposto della minore somma di euro 18.117,01, oltre interessi convenzionali dalla data della domanda.

Respinta l'eccezione preliminare di nullità della procura apposta al ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto proveniente dal direttore generale munito di poteri rappresentativi, il tribunale - all'esito della verifica della prova fornita dall'opposto (attore sostanziale), sul quale incombeva l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito azionato - osservava che il saldaconto ex art. 50 TUB era prova scritta sufficiente ad ottenere il decreto ingiuntivo richiesto e che gli estratti conto dall'8-10-96 al 10-08-11 consentivano l'accertamento del saldo effettivamente dovuto nella misura accertata dal consulente tecnico all'uopo nominato.

In particolare, il primo giudice riteneva applicabile al rapporto di conto corrente, aperto nel 1996 ma regolamentato soltanto nel 2008, il tasso debitore al saggio legale fino al 9-04-08 allorchè erano intervenute al riguardo precise pattuizioni per iscritto, con esclusione dell'anatocismo nel periodo precedente nonché della commissione di massimo scoperto; giudicava inoltre prive di valido titolo le competenze provenienti dal conto anticipi n. , delle quali l'ausiliario non era in grado di accertare la composizione stante l'indisponibilità di adeguata informativa sulla relativa consistenza e quindi sulla legittimità degli addebiti. Infine era esclusa una illegittima variazione dei c.d. giorni valuta e l'indebita percezione di spese non pattuite, stante la genericità della relazione allegazione.

Il credito della banca era quindi liquidato nella misura di euro 18.117,01 e in tale entità posto a carico dell'opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Era invece respinta la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e dalla revoca con effetto



immediato da ogni affidamento bancario, in assenza di alcuna prova del relativo ammontare nemmeno liquidabile in via equitativa stante la mancata allegazione dei necessari elementi di fatto utili alla valutazione e l'incertezza circa il prodursi di un pregiudizio causalmente collegabile alla revoca denunciata, giacchè lo risultava debitore anche in virtù di altri titoli (anticipo fatture non restituite, effetti non onorati, scoperto di altro conto corrente) e non poteva di conseguenza ricavarsi la consapevolezza in capo alla banca di aver preteso somme fondate su titoli nulli.

Le spese processuali venivano compensate in ragione di un terzo, in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione, e poste nel resto a carico dell'istituto opposto, ivi comprese le spese di c.t.u.

Con atto di citazione tempestivamente notificato il Banco di Sardegna s.p.a. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo: (i) l'erronea esclusione delle c.m.s. e della c.d.f. applicate fino all'aprile 2008, data della nuova convenzione, inserite negli estratti regolarmente comunicati al cliente e da costui mai contestati; (ii) l'erronea e contraddittoria motivazione in ordine all'esclusione delle competenze provenienti dal conto anticipi, la cui documentazione poteva essere acquisita direttamente dal c.t.u., trattandosi di un conto collegato al conto corrente ordinario documentato attraverso l'integrale produzione degli estratti, pur avendo il tribunale considerato i movimenti di capitale connessi alla sottostante operazione di anticipo su fatture che ne costituiva il movimento; (iii) l'omessa motivazione in ordine alla somma liquidata a debito del correntista, nella quale non erano ricomprese le c.m.s. anteriori al 9-04-08 e che non trovava riscontro nell'elaborazione riportata dal c.t.u. nell'integrazione del 10-07-15, richiamata dal primo giudice; (iv) l'errata regolamentazione delle spese di lite a fronte della sostanziale soccombenza della controparte.

Si è costituito a, resistendo all'appello e proponendo a sua volta appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale condannava l'opponente al pagamento dell'importo riconosciuto a credito della banca nonostante l'opposta non



assolvesse all'onere di dimostrare l'integrale sviluppo delle poste addebitate al correntista o comunque dovessero essere detratte tutte le commissioni, spese e oneri non pattuiti espressamente oppure affetti da nullità.

L'appellante incidentale ha eccepito inoltre la nullità del contratto intervenuto nel 2008 per difetto di valida sottoscrizione da parte della banca, con tutte le conseguenze in ordine all'obbligo della banca di restituire le somme indebitamente percepite.

Lo ha altresì censurato la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria, evidenziando che emergeva la consapevolezza dell'istituto di pretendere somme non dovute e di aver creato una situazione di indebitamento foriera di danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischii anche per effetto della brutale revoca degli affidamenti concessi. In particolare, l'appellante incidentale ha sottolineato che la revoca era intervenuta in difetto di valida giustificazione e comunicata in data successiva alla sua applicazione, configurando così un'ipotesi di abuso del diritto risarcibile in via equitativa agli effetti patrimoniali e non patrimoniali. Tale condotta era rilevante anche ai fini del profilo di temerarietà della lite e comportava anche una diversa regolamentazione delle spese processuali.

La causa è stata quindi trattenuta a decisione all'udienza del 21-12-18 sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo dell'appello proposto dal Banco di Sardegna s.p.a., quale cessionario del credito per cui è causa, non coglie la *ratio decidendi* assunta in prime cure relativamente alla mancata inclusione nel saldo dovuto delle commissioni di massimo scoperto addebitate prima del 9-04-08 e della commissione disponibilità fondi.

Quest'ultima competenza non risulta applicata nel periodo antecedente alla ricontrattualizzazione del rapporto (anche perché introdotta successivamente) e pertanto non veniva considerata dal tribunale tra le voci escluse dalla rideterminazione del "dare"; la c.m.s. era invece stralciata dal



conteggio in quanto le relative condizioni di applicazione non risultavano minimamente disciplinate nel primo contratto e la relativa posta era dunque affetta da nullità.

Avverso tale profilo di invalidità per indeterminatezza del titolo (v. testo del contratto 8-10-96, ove la voce della c.m.s. è espressa unicamente in termini percentuali ovvero 1/8 senza specificamente del montante e del tempo di applicazione) alcuna specifica doglianza è stata formulata, avendo l'appellante soltanto invocato l'astratta legittimità della pattuizione ed il valore confessionario della mancata contestazione degli estratti conto, argomento questo che non costituisce il fondamento della pronuncia di prime cure e che non spiega alcuna rilevanza in contrario, posto che – per pacifica interpretazione anche di legittimità - il disposto dell'art. 1832 c.c. non supera l'eventuale illegittimità del titolo cui è riferita la singola posta.

Per gli stessi motivi va altresì respinto il primo motivo di appello incidentale, con il quale lo

ha contestato il riconoscimento di un qualsivoglia credito in favore della banca, la quale non provvedeva a depositare in giudizio la serie continua di tutti gli estratti concernenti i rapporti contabilizzati sul conto corrente ordinario n.

La documentazione offerta in primo grado dalla banca opposta consentiva invece al c.t.u. di ricostruire le poste debitorie relative al conto principale ed al tribunale di valutare la conformità alle condizioni contrattuali pattuite per il conto corrente ordinario (sulle modalità applicative dell'onere della prova cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 2-05-19 n. 11543).

La circostanza che negli estratti del c/c risultassero accreditate le somme anticipate sul conto satellite e che tali poste venissero conteggiate dal c.t.u. non contrasta con il rilievo circa l'assenza degli estratti del conto anticipi e con la decisione di non conteggiare le relative competenze: la posta registrata quale anticipazione concessa dalla banca al cliente non è stata contestata nei termini dell'art. 1832 c.c. e dunque deve ritenersi ormai definitivamente opponibile al cliente in difetto di qualsiasi allegazione circa l'invalidità del relativo titolo; diverso è il discorso circa l'ammontare delle competenze che derivano dall'operazione di anticipazione, le quali non possono essere determinate al tasso applicato in assenza di prova della relativa pattuizione.



Non è fondato neanche il motivo di impugnazione incidentale concernente la validità della pattuizione intervenuta in data 9-04-08 con riferimento alla mancata sottoscrizione da parte della banca.

Ritiene questa Corte che la copia prodotta dalla banca assolva integralmente all'onere della forma scritta nella misura in cui esprime la volontà di accettazione delle condizioni offerte dalla banca da parte del cliente, al quale deve imputarsi la sottoscrizione apposta sulla copia in possesso della banca, in mancanza di tempestivo disconoscimento della firma.

La questione della validità del contratto c.d. monofirma è stata sottoposta all'esame delle Sezioni Unite della Cassazione, che con recente pronuncia (n. 898/18) hanno distinto il profilo strutturale del requisito della forma prevista a pena di nullità da quello funzionale, volto a preservare l'interesse del cliente, versandosi in ipotesi di nullità relativa (*"... la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua funzionalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione"*), concludendo che la sottoscrizione del delegato della banca non sia necessaria ad integrare la validità del contratto quadro, una volta che risulti provato l'accordo *"avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto"* (per l'applicazione del medesimo principio ai contratti bancari cfr. sez. I, 6-06-2018 n. 14646).

Detto principio è stato affermato dal giudice di legittimità in tema di sottoscrizione del c.d. contratto quadro, necessario per regolamentare i futuri acquisti da parte dell'intermediario finanziario per conto dell'investitore, e quindi in un'ipotesi di scambio di consensi *inter praesentes*, nella quale la sottoscrizione per accettazione della proposta interviene contestualmente alla firma del proponente,



apposte su un unico documento contrattuale, e l'eventuale confezione di due originali è predisposta di norma nel medesimo contesto temporale.

Rimanendo sul piano strutturale – secondo la distinzione evidenziata dalla S.C. - è evidente che nell'ipotesi di contratto perfezionato *inter absentes* laddove cioè la proposta e l'accettazione sono contenuti in due distinti documenti, scambiati tra le parti, ciascuna trattiene presso di sé il documento recante l'espressione di volontà dell'altra ed il contratto è concluso "*nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte*" (art. 1326 c.c.).

Nella specie, risulta dimostrata l'accettazione del cliente conforme alla proposta ("*In relazione alla vostra (proposta) qui sopra trascritta, vi significhiamo il nostro accordo in merito al suo contenuto e dichiariamo di approvare espressamente ed accettare integralmente le norme contrattuali in essa riportate*"), espressa nel documento rivolto alla banca in data 9-04-08, con la quale il firmatario attestava di aver ricevuto la proposta, così testimoniando il raggiungimento dell'accordo con riferimento alla regolamentazione del rapporto di cui al conto corrente.

Pacifico il raggiungimento dell'accordo sulle condizioni offerte dalla banca, che avevano ricevuto esecuzione fin dal 2008, la protezione riservata dal legislatore all'interesse del cliente di ricevere adeguata informazione circa le modalità di regolamentazione del rapporto di conto corrente è rimasta senz'altro soddisfatta con l'accettazione del testo scritto del contratto, sicchè l'obbligo di forma – la cui inosservanza è sanzionata da nullità – risulta rispettato fin dall'origine del rapporto, mentre alcuna rilevanza – ai fini della forma prescritta – riveste la mancanza della firma nella copia esibita dalla banca, verosimilmente in possesso della parte che non ha inteso produrla in giudizio e che ha dedotto una nullità relativa con riferimento ad un soggetto (la banca appunto) non contemplato nella sfera di protezione della norma.

Deve invece trovare accoglimento il motivo d'appello incidentale avente ad oggetto la statuizione di legittimità delle c.m.s. addebitate post 9-04-08 e di rigetto della contestazione delle commissioni e spese non previste specificamente in contratto.



Questa Corte si è pronunciata più volte in ordine all'invalidità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola contenente la previsione di addebito della c.m.s., ove non siano indicati specificamente il montante del calcolo ed il tempo di applicazione altrimenti lasciati alla discrezionalità della banca e sottratti all'obbligo della forma scritta di tutte le condizioni applicate.

Nella specie, il contratto del 9-04-08 contiene esclusivamente l'indicazione della percentuale di c.m.s. sull'affidamento di euro 120.000,00 nonchè, nell'ambito della previsione di "*maggiorazione per andamento anomalo*" ove è prevista contestualmente anche una maggiorazione del tasso debitore, l'applicazione di una c.m.s. pari allo 0,325% entro i limiti del fido e dello 0,400% oltre tali limiti; non vi è la necessaria specificazione del montante sul quale viene applicata tale percentuale e per quanto tempo. Detta previsione risulta, da un lato, indeterminata negli elementi che la dovrebbero invece caratterizzare, in violazione dell'art. 1346 c.c., e comporta comunque una duplicazione non espressamente enunciata degli interessi corrispettivi, se valutata nella funzione remuneratoria del credito concesso. In entrambi i casi trattasi, come è evidente, di posta priva di valido titolo e come tale da espungere dalla rideterminazione del saldo.

Parimenti privi di valido titolo gli oneri, commissioni e spese addebitati dalla banca al cliente in assenza di specifica pattuizione ed individuati dal c.t.u. nel presente grado con riferimento alle spese addebitate fino al 9-04-08, alla c.m.s. sino al 9-04-08 e alle c.d.f. dal 1-07-09.

Con riguardo al profilo della corretta quantificazione del saldo, di cui al secondo ed al terzo motivo dell'appello principale nonchè all'appello incidentale, va in primo luogo richiamata l'argomentazione spesa in prime cure laddove lo scorporo delle competenze provenienti dal conto anticipi era disposta non perché vi fosse incertezza del loro complessivo ammontare e dunque non per l'assenza degli estratti conto del rapporto anticipi, bensì – ferma l'unitarietà dell'operazione economica rappresentata dal conto anticipi e dal conto ordinario, costituendo il primo una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni – perché la banca non provvedeva a dimostrare "*l'effettiva consistenza, la natura e quindi la legittimità degli addebiti provenienti dal*



conto anticipi, in difetto della quale non possono di certo riconoscersi in suo favore i relativi emolumenti”.

Invero, premesso che al ricorso per decreto ingiuntivo, avente ad oggetto lo scoperto del conto corrente, erano allegati soltanto i contratti del conto corrente di corrispondenza, mentre alcuna allegazione era formulata in ordine alla pattuizione intervenuta con il cliente circa le condizioni dell'operazione di anticipazione, non verificabili in sede di c.t.u. attraverso l'esame degli estratti del conto ordinario (v. pag. 10 relazione scritta di primo grado) né comunque ricavabili dagli estratti del conto anticipi che l'appellante ha chiesto di produrre per la prima volta nel presente grado, il tribunale stralciava dal saldo le competenze provenienti da detto conto, la cui conformità al titolo non poteva essere valutata.

Attraverso la consulenza tecnica espletata nel presente grado, le cui risultanze superano anche le contestazioni mosse con il terzo motivo d'appello circa l'asserita erronea lettura dei dati contabili, è stato ricostruito il saldo del rapporto di c/c al tasso legale fino al 9-04-08, al tasso contrattuale per il periodo successivo, senza capitalizzazione, con esclusione delle spese e commissioni non previste espressamente in contratto (ivi comprese le c.s.m.) ed escludendo le competenze derivanti al conto anticipi per le ragioni già espresse dal primo giudice.

Invero, la mancata produzione del contratto anticipi impedisce la determinazione degli interessi nel medesimo stabiliti e l'individuazione delle commissioni e spese, come già rilevato dal c.t.u. in primo grado (v. pag. 14 relazione scritta: *“Le somme addebitate per competenze riferite al conto anticipi sono state quantificate in euro 94.464,20. Di tali somme non è stato possibile effettuare la scomposizione tra interessi, spese e commissioni in quanto il dettaglio non risulta contenuto negli atti di causa. Non è stato possibile quantificare le somme addebitate a titolo di capitale pe la particolare modalità di funzionamento del conto anticipi che comporta che sul c/c ordinario transitino i soli accrediti”*).

All'esito del nuovo esame il c.t.u. ha accertato che, alle condizioni predette, il saldo era credito del cliente (v. punto 2.B.1 a pag. 12 della relazione depositata in questo grado).



In riforma della sentenza impugnata ed accogliendo sul punto l'appello incidentale, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, non deve dunque essere pronunciata condanna a carico di

Deve invece essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della segnalazione presso la Centrale Rischi nonché della illegittimità della revoca degli affidamenti con effetto immediato.

Osservava il tribunale al riguardo come dalle allegazioni offerte dall'opponente non potesse ricavarsi non soltanto il *quantum* risarcibile - mancando qualsiasi riferimento all'entità del pregiudizio sofferto, tale consentire almeno una valutazione equitativa - ma neppure l'*an* della pretesa, posto che dal contenuto della comunicazione di revoca degli affidamenti emergeva che lo era debitore anche per il mancato saldo di altre fatture anticipate nonché per lo scoperto di altro conto corrente ed il mancato pagamento di effetti insoluti e protestati.

Va senz'altro condiviso il rilievo circa la genericità dell'allegazione contenuta nell'atto introduttivo (*"... oltre il risarcimento dei danni patiti e patienti che il sig. , ha dovuto subire a causa di tale richiesta illegittima ... Al riguardo si specifica che sulla base delle suddette clausole contrattuali e criteri di calcolo la Banca di Sassari, contestando al sig. . l'irregolare ed insoddisfacente andamento del rapporto, revocava allo stesso ogni affidamento con effetto immediato, oltre ad effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia alla categoria di censimento sofferenze"*), che non consentiva di verificare l'esistenza di un danno patrimoniale, atteso, da un lato, il mancato pagamento degli addebiti esposti negli estratti conto e, dall'altro, il difetto di qualsivoglia allegazione in ordine alla perdita di specifici finanziamenti e/o alla chiusura dell'attività commerciale e della relative cause; neppure era ravvisabile un danno non patrimoniale, posto che *"il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi), in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa,*



dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass. Civ. sez. VI-III, 28-03-18 n. 7594).

Migliore deduzione non era contenuta nella prima memoria istruttoria, ove l’opponente lamentava le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’esecuzione del decreto ingiuntivo dotato di efficacia provvisoria.

Inoltre, l’appellante incidentale non ha censurato la considerazione svolta dal tribunale circa l’esistenza di ulteriori posizioni debitorie, diverse da quelle oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo, a tacere del fatto che, al di là della omessa documentazione del conto anticipi nel presente giudizio, è incontestato che detto rapporto fosse stato intrattenuto tra le parti, generando poste debitorie a carico dello , che non risultano estinte anche se, allo stato, non è dato sapere se l’ammontare esatto delle competenze che ne sono derivate.

Inoltre, la revoca degli affidamenti datata 6-07-11 conteneva il richiamo allo scoperto del c/c n. (diverso da quello in esame), il cui saldo debitore veniva richiesto dalla banca in esito alla revoca degli affidamenti ivi disposta e che non risulta fosse stato pagato.

Quanto alla regolamentazione delle spese del primo grado, correttamente il tribunale operava una parziale compensazione, ponendo la restante parte a carico della banca opposta, rimasta soccombente nella maggior parte delle questioni.

Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese processuali del presente grado devono essere compensate nella misura della metà, ponendo a carico del Banco di Sardegna s.p.a. la restante parte, liquidata come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione. Le spese della consulenza tecnica svolta nel presente grado devono parimenti essere poste a carico delle parti per metà ciascuna.

Si deve dare atto della sussistenza per l’appellante principale dei presupposti di cui all’art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:



- 1) rigetta l'appello proposto dal Banco di Sardegna s.p.a. avverso la sentenza n. . /16 del Tribunale di Sassari;
- 2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, revoca la condanna pronunciata nei confronti di ; confermando nel resto la sentenza impugnata;
- 3) compensa tra le parti le spese processuali del grado nella misura della metà, ponendo a carico del Banco di Sardegna s.p.a. la restante parte, che liquida in euro , di cui euro per compensi, oltre quanto dovuto per legge.
- 4) pone le spese di consulenza, già liquidate, a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.

Si dà atto della sussistenza per l'appellante principale dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

Così deciso in Sassari il 26-04-2019

Il Presidente rel.

Dott. M.Teresa Spanu

AVV. ALESSIO ORSINI

